

INTOLLERANZA RELIGIOSA

(Questo articolo è stato scritto nel febbraio dell'anno 2006)

Contrariamente a quanto in genere si crede, in Italia il fenomeno dell'intolleranza religiosa non è da considerarsi confinato ai secoli dell'Inquisizione, ma ha accompagnato e caratterizzato la storia del Cattolicesimo romano fino a circa cinquant'anni fa, quando persone, che volevano essere semplicemente Cristiane e si radunavano la domenica in un luogo privato per celebrare il culto al Signore¹ secondo

¹ **ATTI DEL CULTO DEL SIGNORE** ► **PREGHIERA** – Quando i Cristiani del primo secolo si radunavano nel primo giorno della settimana (=domenica) (cfr. Atti 20:7; 1Corinzi 16:2) per adorare il Signore, innalzavano a Dio preghiere spontanee (non recitate a memoria!) nel nome di Gesù Cristo e attraverso Gesù Cristo, poiché Egli è l'unico Mediatore tra Dio e gli uomini (cfr. 1Timoteo 2:5-6): “Pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie” (1Tessalonicesi 5:17-18); “Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui” (Colossesi 3:17).

► **CENA DEL SIGNORE** – Quando i Cristiani del primo secolo si radunavano nel primo giorno della settimana per adorare Dio, partecipavano alla Cena del Signore, mediante il pane e il succo del frutto della vite, simboli del corpo straziato di Cristo e del Suo sangue versato sulla croce: “Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso; cioè, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga»” (1Corinzi 11:23-26). Nel primo giorno della settimana (=domenica), la chiesa di Cristo si raduna per adorare Dio, e una parte di questa adorazione consiste nel celebrare la Cena del Signore: “Il primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per spezzare il pane” (Atti 20:7). Nella chiesa del Nuovo Testamento, la Cena del Signore costituiva il momento centrale del culto, e la sua osservanza settimanale continua ancora oggi a rappresentare un elemento caratterizzante per l'identificazione della chiesa edificata da Cristo.

► **INSEGNAMENTO DELLA PAROLA DI DIO** – Quando i Cristiani del primo secolo si radunavano nel primo giorno della settimana per adorare il Signore, proclamavano la Parola di Dio. Ancora oggi, quando la chiesa di Cristo si raduna, viene predicata la Parola di Dio. Questa predicazione ha lo scopo di nutrire spiritualmente e rafforzare i membri del glorioso regno di Dio, e di portare a Cristo le anime perdute: “Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione” (1Corinzi 14:26); “Il primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli, e prolungò il discorso fino a mezzanotte” (Atti 20:7); l'apostolo Paolo disse agli anziani della chiesa di Efeso: “Voi sapete [...] come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case” (Atti 20:18, 20); “Predica la Parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza” (2Timoteo 4:2); “Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona” (2Timoteo 3:16-17). L'insegnamento della Parola di Dio è un elemento essenziale nella vita e nel lavoro della chiesa: è la fonte del nutrimento di cui i Cristiani hanno bisogno per mantenere la loro forza spirituale.

► **INNI E CANTICI SPIRITUALI** – Quando i Cristiani del primo secolo si radunavano nel primo giorno della settimana per adorare il Signore, lodavano e ringraziavano Dio, e si esortavano a vicenda mediante inni e cantici spirituali: “La Parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali” (Colossesi 3:16); “Ma siate ricolmi di Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore” (Efesini 5:18-19). Nella chiesa del Nuovo Testamento, la musica era totalmente diversa da quella di molte confessioni religiose odierne. Nella chiesa del Signore, la musica è del tipo *a cappella*, ossia senza accompagnamento di strumenti.

► **COLLETTA** – Quando i Cristiani del primo secolo si radunavano nel primo giorno della settimana per adorare il Signore, contribuivano a un fondo comune. Dopo che la “casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente” (1Timoteo 3:15) fu stabilita, nel primo secolo, nacque subito la necessità di finanziare il lavoro della chiesa: c'erano vedove che avevano bisogno di aiuto; evangelisti che avevano bisogno di essere sostenuti economicamente per poter svolgere il lavoro di predicazione, e c'erano famiglie che versavano in gravi difficoltà economiche. Il contributo dei membri della chiesa locale alla cassa comune veniva raccolto ogni primo giorno della settimana (=ogni domenica): “Quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi, a suo giudizio, metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli” (1Corinzi 16:1-2). Sotto l'Antico Patto, gli Israeliti dovevano offrire al Signore un decimo di quello che guadagnavano (la «decima»); sotto il Nuovo Patto siglato col sangue di Cristo, cioè nella nuova “casa di Dio”, ai credenti è richiesta un'offerta libera in funzione della prosperità goduta, fatta con cuore allegro: “Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso” (2Corinzi 9:6-7).

il dettato evangelico, vedevano irrompere le forze dell'ordine che mettevano fine minacciosamente a quelle pacifiche riunioni. Alcuni furono allontanati con foglio di via obbligatorio, come se si fosse trattato di pericolosi criminali, mentre essi si adoperavano unicamente per far conoscere alla gente il Vangelo di Cristo. Altri persero il lavoro, altri ancora subirono discriminazioni e pressioni di vario genere. Ovviamente, si trattava di "bazzecole" rispetto a quello che si rischiava ai tempi di Aonio Paleario² o di Pomponio Algieri!³

Appena cinquant'anni fa (non cinque secoli fa!), l'autorità di polizia poteva impedire (e impediva) la riunione di culto di una minoranza religiosa, anche se questa si svolgeva in forma privata, perché l'art. 18, 2° comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, con una norma dettata all'evidente scopo di colpire l'opposizione al regime, ma applicabile anche alle minoranze religiose, considerava "pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui" sarebbe stata tenuta, "o per il numero delle persone" che vi avrebbero partecipato, "o per lo scopo o l'oggetto di essa", avesse "carattere di riunione non privata". In altri termini, fuori di un edificio di culto autorizzato dal governo, lo

² Aonio Paleario (o Paleari), nome umanistico di Antonio della Paglia (o Pagliara), nacque a Veroli, in provincia di Frosinone, nel 1503. Da giovane Paleario compì studi classici, iscrivendosi successivamente ai corsi di filosofia e di lettere antiche ed eloquenza presso l'Università di Roma; ma non poté completare gli studi, perché abbandonò, nel 1529, la città pontificia devastata dal sacco del 1527 a causa dei Lanzichenecchi. Fu più volte accusato di eresia; dopo la pubblicazione a Basilea delle sue opere (1566), fu condotto "carico di catene" a Roma nell'agosto 1568 per presentarsi davanti all'Inquisizione romana, in una città cupa, dominata dal rigore fanatico imposto da Pio V (1566-1572): il pontefice che, nelle sue lettere indirizzate a Caterina dei Medici e a Carlo IX, esortò i regnanti a reprimere con ogni mezzo il movimento di riforma religiosa, scrivendo frasi come queste: "ad interneccionem usque" [=sino allo sterminio]; "nullo modo nullisque de causis hostibus Dei parcendum" [=in nessun modo e per nessuna ragione i nemici di Dio devono essere risparmiati]; "delendis omnibus haereticis" [=Bisogna distruggere tutti gli eretici]. Parole come queste erano la preparazione degli animi al pensiero che la soppressione degli eretici Ugonotti s'imponeva come una necessità. Paleario, rinchiuso (letteralmente a marcire) nel famigerato carcere di Tor di Nona per ben due anni, si comportò coraggiosamente: non abiurò, si rifiutò di indossare l'infamante «abitello» (l'abito giallo degli eretici), anzi accusò, lui stesso, il papato e Pio V in persona, che presiedeva il tribunale. Il processo ovviamente si concluse, il 4 ottobre 1569, con la sua condanna come eretico impenitente. Il 30 giugno 1570 fu fatto l'ultimo tentativo, non riuscito, di farlo abiurare. Tre giorni dopo, il 3 luglio 1570, l'anziano umanista fu impiccato e arso sul rogo, nella piazzetta a Ponte Sant'Angelo, nello stesso luogo dove tre anni prima (il 21 settembre 1567) era stato arso come eretico Pietro Carnesecchi. A Paleario sono stati attribuiti i seguenti versi satirici (e purtroppo per lui profetici), segno dei momenti di terrore, derivati dall'inesorabile azione antieretica di Pio V: "Quasi che fosse inverno, brucia cristiani Pio siccome legna per avvezarsi al fuoco dell'inferno."

³ Pomponio Algieri, studente presso l'Università di Padova, fu bruciato vivo dall'Inquisizione cattolica a piazza Navona, in Roma, in una caldaia di olio bollente, pece e trementina. Le sue colpe? Affermò che la Chiesa romana non era la Chiesa universale, ma una chiesa particolare che in più cose ha deviato dal vero. Negò l'autorità del pontefice romano, affermando che solo Cristo è il capo della Chiesa. Negò la transustanziazione. Negò l'esistenza del purgatorio e il culto dei "santi", perché disse: «Christo esser mio intercessore et non altri in cielo» ("Cristo è il mio intercessore in cielo e non altri"). Durante la sua detenzione in carcere, Pomponio scrisse di aver trovato «miele nelle viscere del leone, amenità nella fossa oscura, tranquillità e speranza di vita nel luogo dell'amarezza e della morte, letizia nel baratro infernale». Durante i due processi cui fu sottoposto, confermò le sue posizioni e rifiutò di abiurare. Dichiarato eretico impenitente, fu condannato a morte, e la sentenza fu eseguita il 19 agosto 1556 in piazza Navona, a Roma.

L'ambasciatore di Venezia scrisse ai membri del Consiglio dei Dieci che "quel scolaro da Nola che l'eccellentissime Signorie Vostre mandorno qui fu un di questi di in piazza Navona bruciato vivo, con tanta constantia che fece meravigliar ogn'uno. Et intendo che, leggendoseli il processo, disse: «Di gratia, leggetemi la sententia». La qual, udita che hebbe, ringraziando Dio, disse: «Questo è quello ch'ho sempre dimandato dal mio Signor, vivat Dominus meus in aeternum»" (traduzione: "quello studente da Nola, che le eccellentissime Signorie Vostre mandarono qui, fu uno di questi giorni in piazza Navona bruciato vivo, con tanta forza d'animo che fece meravigliare tutti. E intendo dire che, quando gli si leggeva il processo, egli disse: «Di grazia, leggetemi la sentenza». Dopo che la ebbe ascoltata, ringraziando Dio, disse: «Questo è quello che ho sempre domandato al mio Signore, il mio Signore viva in eterno»"). Gli ambasciatori di Venezia e di Mantova, tra gli altri, rimasero meravigliati dell'imperturbabilità di cui Algieri diede prova nell'atroce supplizio di essere immerso in una caldaia contenente olio bollente, pece e trementina. In quegli ultimi quindici minuti di vita, non emise un lamento e le sue ultime parole furono: «Suscipe, Deus meus, famulum et martyrem tuum» ("Accogli, mio Dio, il tuo servo e martire"). Aveva 25 anni. (Informazioni tratte dal sito web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pomponio_Algeri)

svolgimento delle riunioni delle confessioni di minoranza era rimesso alla discrezione della locale autorità di polizia, che poteva vietarle ovunque avvenissero.

Questa situazione non mutò con l'entrata in vigore della Costituzione, il cui art. 17 recita: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso..." Il Ministero dell'Interno, infatti, riteneva che l'art. 17 della Costituzione non fosse "applicabile alle riunioni di culto in luogo aperto al pubblico", e che l'art. 19 della Costituzione ("Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume") non avesse valore precettivo, pertanto i subalterni uffici di polizia avevano per fermo che le riunioni a scopo di culto degli appartenenti alle confessioni acattoliche continuassero a essere disciplinate unicamente dall'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, con la conseguenza di ritenere come "pubbliche" le riunioni che si svolgessero in privato (considerando il numero delle persone) e, perciò, di vietare quelle riunioni che non fossero state annunciate all'autorità di polizia. Quest'ultima, peraltro, vietava anche le riunioni di cui fosse stata avvisata, nel caso in cui temesse che gruppi di cattolici zelanti (a volte capeggiati anche da solerti parroci) potessero turbare l'ordine pubblico, facendo chiassate intorno al luogo in cui si sarebbe svolta la riunione.

In conclusione, la libertà di culto in Italia cinquant'anni fa di fatto non esisteva. A volte il ministro di culto, che presiedeva tali riunioni sgradite ai cattolici del luogo, veniva allontanato con foglio di via obbligatorio, consentito (dall'art. 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931) nei confronti delle persone pericolose (!) per l'ordine pubblico e che, fra l'altro, implicava il divieto di far ritorno nel comune dal quale esse erano state allontanate. A questa misura si aggiungeva anche la diffida a non tenere più riunioni religiose in locali non autorizzati.

Larga parte della giurisprudenza di merito, allora, reagì con forza alla disapplicazione delle norme costituzionali, ritenendo che le norme dell'art. 17 e dell'art. 19 della Costituzione fossero immediatamente precettive e che, come tali, avessero abrogato le norme restrittive della libertà di culto dettate dal regio decreto n. 289 del 1930 e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931.

La Cassazione ritenne che l'art. 19 della Costituzione contenesse norme precettive, ma di applicazione non immediata, sicché, fino all'emanazione di nuove leggi sui culti diversi dal cattolico, restava in vigore la normativa precedente; quanto all'art. 17 della Costituzione, la Cassazione affermò che esso era immediatamente precettivo, ma che aveva tacitamente abrogato l'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza unicamente per ciò che concerneva le riunioni di culto in luogo aperto al pubblico, non per quelle in luogo privato.

Fu solo con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale (sentenze del 1957/58) che furono affermati i valori costituzionali della libertà di culto per le confessioni diverse dalla cattolica. Appena cinquant'anni fa.



- Nel 1950, alcuni missionari americani della chiesa di Cristo sono presi a sassate a Frascati, nei pressi di Roma, da fedeli cattolici istigati da alcuni preti, e l'episodio desta

emozione negli Stati Uniti, tanto che a Dallas e a Houston sono organizzate riunioni di protesta nelle quali si richiede l'intervento del Congresso e del Dipartimento di Stato.

- Negli anni 1950-1960, vengono esercitate pressioni legali contro il gruppo di missionari e le prime chiese di Cristo in Italia. Nel 1953, si cerca di ostacolarne l'espansione non rinnovando il visto in Italia ai missionari americani: l'ostacolo sarà superato dopo l'intervento dell'Ambasciata americana (ancora recentemente, nel gennaio del 2000, il Commissariato di Montesacro a Roma nega il rinnovo del visto, chiesto per motivi religiosi, a due giovani missionari americani).
- Nel 1953, l'allora Ministro dell'Interno ordina la chiusura in tutta Italia dei locali di culto della chiesa di Cristo (l'intervento dell'Ambasciata americana a Roma e il pronunciamento della Corte Costituzionale, nel 1960, fanno sì che venga riconosciuta alla chiesa di Cristo la libertà di culto e la possibilità di svolgere attività missionaria).
- Nel febbraio 1954, la Questura di Livorno ordina la chiusura del locale di culto della chiesa di Cristo in Livorno e allontana in direzione di Firenze il predicatore Lido Petrini (1922-1981) con "foglio di via". A Roma, in via Achille Papa 25, la Questura ordina la rimozione della targa, regolarmente autorizzata, sul fronte dell'edificio in cui si trova il locale di culto (il commissario responsabile sarà poi denunciato per abuso di potere).
- Nel novembre 1954, la polizia ordina la chiusura del locale di culto della chiesa di Cristo in Messina. Nel dicembre dello stesso anno, il Ministro della Pubblica Istruzione ordina di sospendere, per mancanza di autorizzazione, l'invio delle dispense del Corso Biblico per Corrispondenza.
- Nel gennaio 1956, la comunità di Aprilia (provincia di Latina, nel Lazio) è chiamata in giudizio dalla Pretura di Latina; il Pretore dopo aver ascoltato alcuni membri della comunità (Elvezio Bagaglia, Adelino e Aldo Negri, Rodolfo Berdini e altri), decide di non procedere.
- Nel 1966, durante la visita del pontefice Paolo VI ad Aprilia (provincia di Latina, nel Lazio), il Maresciallo dei Carabinieri, dopo aver tagliato il lucchetto della bacheca del luogo in cui si raduna la chiesa di Cristo locale, fa togliere una locandina in cui si afferma che il 'Papa' non è il vicario di Cristo.⁴ I membri della comunità presenti al fatto sono denunciati per vilipendio alla persona del Pontefice.
Quando il Pretore di Latina convoca il gruppo e chiede loro di giurare di dire la verità, questi si rifiutano di farlo perché ritengono il giuramento contrario all'insegnamento di Gesù;⁵ saranno poi assolti perché il fatto non costituisce reato.

⁴ Cristo non ha bisogno di chi faccia le Sue veci perché assente o impossibilitato a esercitare direttamente il potere e l'autorità; infatti **Cristo è vivente** (Ebrei 7:24-25; Apocalisse 1:18), è **presente** (Matteo 18:20; 28:20), e **ha tutta l'autorità sulla Sua chiesa** (Matteo 28:18-20).

⁵ "Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo sgabello dei Suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia: «Sì, sì; no, no»; poiché il di più viene dal maligno" (Matteo 5:34-37); "Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né con altro giuramento; ma il vostro 'sì', sia 'sì', e il vostro 'no', sia 'no', affinché non cadiate sotto giudizio" (Giacomo 5:12). Romano Guardini scrive che l'uomo "deve guardarsi in assoluto dal giurare e deve nel cuore avere in tanto onore la maestà di Dio che del semplice 'sì' e 'no' ci si possa fidare come di un giuramento" (*Il Signore - Riflessioni sulla persona e sulla vita di Gesù Cristo*, Editrice Morcelliana, 2005, Brescia, p. 113). L'uomo degno di fiducia, che merita di essere creduto, è colui il cui carattere è insospettabile in tutte le cose, che rispetta tutte le leggi di Dio, e la cui semplice dichiarazione è sufficiente. Un uomo, che è veramente un Cristiano e conduce una vita cristiana, non ha bisogno di giuramenti né di altre profanità per essere creduto.